



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 06/06/2023 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:

BIRITTERI LUIGI, Presidente

PENZA RENATO, Relatore

MAISANO GIULIO, Giudice

in data 06/06/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 73/2020 depositato il 07/01/2020

proposto da

Andrea Verdozzi - VRDNDR74R29H501N

Difeso da

Daniel Del Monte - DLMDNL72M06H501M

ed elettivamente domiciliato presso danieldelmonte@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1

elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it

Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00100 Roma RM

elettivamente domiciliato presso protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Ag. entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar,14 00142 Roma RM

Difeso da

Mario Signore - SGNMRA62M11F224L

ed elettivamente domiciliato presso avvmariosignore@puntopec.it

Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sede Di Roma - Piazza Mastai N. 11 00153 Roma RM

elettivamente domiciliato presso adm.direttore@pec.adm.gov.it

Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Roma - Via Teulada 40 00154 Roma RM

Difeso da

Cristina Di Tillo - DTLCST67L64H501U

ed elettivamente domiciliato presso prot.gdp.roma@giustiziacert.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 9418/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 39 e pubblicata il 27/06/2019

Atti impositivi:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179065945934000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179065945934000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179065945934000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179065945934000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179065945934000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179065945934000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179065945934000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179065945934000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179065945934000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179065945934000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179065945934000 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720179065945934000 2009

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 9418 del 2019, è stato dichiarato inammissibile (con compensazione delle spese di lite) il ricorso proposto da Verdozzi Andrea avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2017 90659459 34 000, notificata il 10.1.2018, fondata su n. 18 cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento.

L'adita CTP ha, di conseguenza, dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dello stesso compensando le spese del giudizio.

Avverso tale decisione ha interposto tempestivo appello il contribuente deducendo l'erroneità della sentenza impugnata adducendo l'ammissibilità del ricorso di I grado, tardività della costituzione in giudizio delle parti appellate in quanto non costituiti nel termine di sessanta giorni previsto dall'art 23 D.L. 546/1992, mancata notifica del titolo, inesistenza del ruolo su cui si fonda la pretesa, nullità per genericità del provvedimento impugnato, prescrizione della pretesa e infondatezza della stessa. L'appellante per le predette motivazioni chiede alla Corte l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 097 2017 90569459 34 000 unitamente alle sottese cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento con condanna degli appellanti alle spese di lite, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese e compensi di giudizio in favore del proprio difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Si è costituita in giudizio l'appellata Agenzia delle Dogane e Monopoli invocando il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado.

Si è costituita in giudizio l'appellata Agenzia delle Entrate rilevando che le eccezioni sono relative ad attività di competenza dell'ADER e invocando il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado.

Si è costituito in giudizio l'Ufficio recupero crediti del Giudice di Pace invocando il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado.

Si è costituita in giudizio l'ADER invocando il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado.

L'appellante ha depositato in giudizio ulteriori memorie reiterando le richieste addotte nell'appello introduttivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Preliminarmente la Corte rileva , con riguardo all'eccezione proposta dalla parte in relazione alla tardiva costituzione degli appellati nel giudizio, che è principio ormai consolidato quello secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23 c. I Dlgs. 546/1992, di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 32, c. I, D.lgs 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale. Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell'art. 23 c. I che non prevede, a differenza del precedente art. 22 c. I, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato nonché sull'esigenza di salvaguardare il diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.

Per quanto concerne l'asserita mancata notifica delle cartelle prodromiche la Corte rileva che gli appellati uffici hanno prodotte relate di notifica che dimostrano la regolarità delle stesse e la ricezione al contribuente rendendo le doglianze sollevate infondate nel merito.

In merito alla mancata produzione dell'originale la Corte richiama la Sentenza n. 20769 del 21/07/2021 e l'Ordinanza n. 22816 del 20 luglio 2022 della Corte di Cassazione con le quali gli Ermellini hanno specificato che in materia di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, D.P.R. n. 602/1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica.

Infine la Corte rileva che essendo stata dimostrata la regolare notifica delle cartelle, nonché degli ulteriori atti della riscossione interruttivi dei termini di prescrizione, ogni contestazione sollevata solo in questa sede agli stessi risulta essere intempestiva e pertanto l'appello è inammissibile. Assorbiti tutti i restanti motivi le

spese seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, lì 06.06.2023

IL RELATORE

IL PRESIDENTE